

08006302103		
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIB. DI REGGIO CAL.		
N. 907/2024	19.02.2024	
UDR	CC	NUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Reggio Calabria

Ufficio del Procuratore della Repubblica

Ufficio del Procuratore della Repubblica Aggiunto

(delegato al coordinamento dei tirocini formativi)

Documento informativo dei tirocini formativi ex art. 73 D.L. n. 69/2013, presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Presso questa Procura distrettuale della Repubblica sono ammessi tirocini formativi di 18 mesi, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 69/2013, in affiancamento ai singoli Sostituti Procuratori del settore ordinario e nell'ambito dell'Ufficio di collaborazione con il Procuratore della Repubblica, istituito ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 116/2017.

Il fine perseguito è quello di assicurare un adeguato e proficuo percorso formativo presso gli uffici giudiziari, che permetta ai tirocinanti di accedere poi alle professioni forensi e di partecipare a concorsi pubblici, tra i quali quello in magistratura.

Con provvedimento del 21 dicembre 2015, questo Ufficio ha già predisposto un "Documento informativo" per i tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013, in seno al primo bando di selezione all'epoca pubblicato.

Appare tuttavia opportuno aggiornarne ed integrarne il contenuto, in previsione dell'imminente inizio dei nuovi tirocini, della complessiva riorganizzazione - in atto - dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica ed anche al fine di tener conto delle indicazioni contenute nella Risoluzione del CSM del 24 luglio 2019.

§.1 Modalità di accesso.

Possono partecipare al tirocinio i laureati in giurisprudenza, all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, che:

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42 ter, co. 2, del R.D. n. 12/1941;
- abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero (e cioè, anche in alternativa al precedente requisito) un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non abbiano compiuto i trenta anni di età.

La domanda può essere presentata esclusivamente on line, utilizzando l'applicativo previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 27 dicembre 2021 (link: <https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/login>).



La domanda di tirocinio deve essere unica, nel senso che non è possibile inviare più di una domanda contemporaneamente a diversi uffici giudiziari.

Il Procuratore della Repubblica e/o il Procuratore Aggiunto delegato al coordinamento dei tirocini formativi fissano un colloquio con i candidati, finalizzato a valutare l'idoneità soggettiva allo svolgimento del tirocinio in Procura.

L'esito del colloquio viene comunicato ai candidati via mail. Tale forma di comunicazione viene adottata in tutti i casi in cui il candidato o lo stagista debbano ricevere informazioni dall'Ufficio.

L'attuale Procuratore aggiunto delegato al coordinamento dei tirocini è il dott. Walter Ignazitto (walter.ignazitto@giustizia.it).

§.2 Modalità di svolgimento.

I tirocinanti ammessi allo stage formativo sono assegnati ad un magistrato formatore (affidatario), individuato a seguito di interpello tra i Sostituti Procuratori della Repubblica addetti al settore ordinario. A ciascun Sostituto Procuratore non possono essere affidati più di 2 tirocinanti.

I tirocinanti svolgono le attività di cui al mansionario di seguito riportato.
Il magistrato affidatario, d'intesa con il Procuratore della Repubblica Aggiunto coordinatore, predispone - nel rispetto delle esigenze del tirocinante e delle necessità organizzative dell'ufficio - un apposito progetto formativo, in cui sono specificate anche le modalità della frequenza, che non può essere comunque inferiore a tre giorni alla settimana per non meno di cinque ore al giorno, con un monte settimanale massimo di 20 ore.

Il Procuratore Aggiunto coordinatore vigila sul corretto svolgimento del tirocinio e interviene per risolvere eventuali criticità che dovessero sorgere nel corso dello stesso.

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compresi il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio ed i corsi organizzati dalle scuole di specializzazione per professioni legali, purché con modalità compatibili con l'adeguata formazione.

Alla conclusione dello stage, il tirocinante predispone un'autorelazione dell'attività svolta, che trasmette al magistrato affidatario ed al Procuratore Aggiunto coordinatore.
Il magistrato affidatario redige quindi una relazione conclusiva sull'esito della formazione.

Sulla base della relazione predisposta dal magistrato affidatario, il Procuratore della Repubblica (o il Procuratore della Repubblica Aggiunto coordinatore) rilascia un'attestazione della frequenza del tirocinio e dell'esito positivo o negativo del medesimo, con breve descrizione delle attività espletate, sottolineando, ove ritenuto opportuno, anche i profili di eccellenza che si siano eventualmente manifestati.

Detta attestazione rappresenta un riconoscimento formale del positivo risultato conseguito, affinché possa essere prodotta quale titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'avvocatura dello stato. L'attestato costituisce altresì titolo di preferenza per la nomina di GOT e VPO.



§. 3 Obblighi dei tirocinanti.

I tirocinanti sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato formatore affidatario, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
- rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario;
- compilare una dichiarazione con la quale attestano l'eventuale svolgimento della pratica legale in studi professionali che trattano esclusivamente affari civili;
- astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente hanno svolto pratica forense;
- impegnarsi a non esercitare attività di avvocato innanzi l'ufficio ove si svolge il tirocinio, a non rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore e a non assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;
- indicare tempestivamente al magistrato affidatario ogni altra situazione in cui siano ravvisabili profili di incompatibilità o comunque ragioni (ad es. per legami di parentela, conoscenza, frequentazione, amicizia/inimicizia con una delle parti) che rendano obbligatoria o anche solo conveniente l'astensione dalla trattazione del fascicolo [si rammenta, al riguardo, che ai sensi del comma 6 dell'art. 73, i tirocinanti *"non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio"*].

Il tirocinio può essere interrotto con provvedimento del Procuratore della Repubblica, su proposta del coordinatore, nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra o comunque per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

§ 4. Obblighi formativi.

I tirocinanti hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione decentrata all'uopo organizzati dalla struttura territoriale della Scuola Superiore della Magistratura.

Il Procuratore aggiunto coordinatore svolge funzione di raccordo e di riferimento con la SSM per la predisposizione e realizzazione del programma formativo.

È vivamente consigliata (e può essere valutata ai fini del giudizio finale sull'esito del tirocinio) la partecipazione agli ulteriori corsi di formazione – organizzati dalla stessa SSM o da altri enti - se segnalati come di rilievo dal Procuratore Aggiunto coordinatore.

§ 5. Dotazioni informatiche.

L'art. 73 legge 98/2013 comma 4 prevede che *"il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica"*.



Il Procuratore aggiunto coordinatore svolge funzione di raccordo e di riferimento con il MAGRIF dell'Ufficio, per la tempestiva rilevazione e segnalazione delle esigenze di dotazioni informatiche.

Il magistrato formatore informa il tirocinante degli oneri di custodia degli strumenti forniti e della loro tempestiva restituzione al termine del tirocinio, nonché degli obblighi di riservatezza riguardo ai dati ed alle notizie acquisiti tramite l'accesso ai sistemi informatici e delle regole di sicurezza informatica.

Il magistrato formatore ha cura di istruire e guidare il tirocinante nell'uso delle dotazioni ministeriali e degli applicativi informatici.

§ 6. Borse di studio.

Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Ai sensi del comma 8 bis dell'art. 73, tuttavia, agli ammessi allo stage può essere attribuita una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.

La borsa di studio non risulta garantita a tutti i tirocinanti, essendo subordinata alla capienza dei fondi stanziati anno per anno dal Ministero, e dalla posizione nella graduatoria degli aspiranti, che tiene conto della situazione ISEE ai fini del diritto allo studio.

L'ufficio si riserva - al fine di favorire l'accesso allo stage - la possibilità di stipulare specifiche convenzioni, che prevedano l'istituzione di ulteriori borse di studio con l'apporto finanziario di terzi.

§ 7. Mansionario delle attività da svolgere.

I tirocinanti possono essere impegnati - sulla scorta del progetto formativo individualizzato, predisposto dal magistrato formatore (di concerto con il Procuratore aggiunto coordinatore) per ogni singolo stagista - nelle seguenti attività:

7.1. attività nel corso delle indagini preliminari:

Attività di supporto nell'esame dei fascicoli pendenti e del controllo dello stato del ruolo del magistrato formatore. In particolare:

- a) verifica della struttura e formazione del fascicolo delle indagini preliminari, al fine di comprendere le varie fasi in cui queste si articolano, dalla iscrizione alla definizione del procedimento, previa discussione e confronto con il magistrato affidatario;
- b) analisi dei fascicoli -sia iscritti a mod. 21 che a mod. 44) sottoposti al tirocinante dall'affidatario, verificando la praticabilità di forme rapide di definizione (improcedibilità o estinzione del reato) previo studio dei relativi istituti;
- c) analisi dei fascicoli sottoposti al tirocinante dall'affidatario, verificando la necessità di acquisizione di prove, di richiesta di emissione di provvedimenti cautelari personali o reali, di richiesta di incidente probatorio, previo studio dei relativi istituti;
- d) redazione di bozze di provvedimenti (richieste archiviazione, avvisi ex art. 415 bis cpp, richieste di rinvio a giudizio, richieste di giudizio immediato, richieste di emissione di decreti penali di condanna, richieste di giudizio direttissimo) previa analisi degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali concernenti le diverse fattispecie di reato e lo studio dei vari istituti processuali;
- e) selezione degli atti da trasmettere al Giudice a sostegno delle varie richieste;



f) preparazione degli atti che vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento nei procedimenti a citazione diretta.

7.2. attività in relazione alla partecipazione ad udienze dibattimentali e camerali.

Attività di supporto e di collaborazione anche nella redazione di eventuali scritti da sottoporre all'attenzione del giudice. In particolare:

- a) nella preparazione dell'udienza, con lo studio dei fascicoli indicati dal magistrato affidatario;
- b) nella ricostruzione della vicenda sottoposta alla cognizione del giudice, mediante la redazione di una 'scheda del procedimento';
- c) nel riordino degli atti del fascicolo di ufficio, verificando che siano presenti le copie di tutti i verbali di udienza e dei documenti già prodotti, e nella loro estrapolazione in relazione alla specifica attività dibattimentale da svolgersi;
- d) nella individuazione delle eventuali questioni preliminari che potranno insorgere al dibattimento e nel loro studio, con analisi dell'argomento di diritto processuale sotto il profilo dottrinario e giurisprudenziale, e con la preparazione, ove necessario, di apposita relazione;
- e) nella verifica degli adempimenti preliminari all'udienza (citazione dei testi, estrapolazione della documentazione da produrre a dibattimento, redazione di un indice ragionato della stessa);
- f) nella raccolta e nell'esame dei verbali di udienza dibattimentale e nell'analisi delle varie questioni di diritto sostanziale emerse nel corso del dibattimento, da affrontare al fine di sostenere l'accusa in giudizio.

Qualora il tirocinante possieda i titoli di cui all'art. 72 comma 1 a) r.d. 12/1941 (frequenti, cioè, contemporaneamente il secondo anno della Scuola di Specializzazione per le professioni legali) potrà svolgere le funzioni di pubblico ministero di udienza innanzi al giudice monocratico, anche con mansioni di supporto al magistrato affidatario e/o al suo delegato.

7.3. Attività in relazione alle impugnazioni dei provvedimenti emessi dagli organi giudicanti.

L'affidatario potrà sottoporre al tirocinante le decisioni adottate da parte degli organi giudicanti, onde cooperare alla individuazione di orientamenti giurisprudenziali di merito in linea ovvero contrastanti con le determinazioni assunte dall'ufficio e di analizzarli alla luce della giurisprudenza di legittimità. In particolare, il tirocinante affiancherà l'affidatario:

- a) nella raccolta ed esame dei provvedimenti emessi dal tribunale per il riesame e delle sentenze del tribunale redigendo, ove occorra, schede riassuntive delle ragioni della decisione;
- b) nell'analisi delle questioni di diritto prese in esame nei provvedimenti indicati, verificando la conformità delle soluzioni adottate agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità;
- c) nella redazione di apposite schede nelle quali verranno riportati gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali favorevoli e contrari alle ragioni fatte proprie dal giudice;
- d) nella verifica della congruità della motivazione sotto il profilo di cui all'art. 606 comma 1 c.p.p.;
- e) nella redazione di bozze di provvedimenti (atti di appello e ricorso per cassazione).

7.4. Attività ulteriori.

Il tirocinante presterà la sua collaborazione anche presso l'ufficio Affari civili, affiancando il magistrato affidatario nello studio delle udienze civili; valutando unitamente allo stesso i provvedimenti da adottare; studiando i fascicoli civili per i quali è richiesto il parere del



Pubblico Ministero; redigendo eventualmente pareri su indicazione del magistrato di riferimento; partecipando alle udienze civili.

Il tirocinante parteciperà, altresì, all'attività svolta dall'ufficio esecuzione provvedendo a redigere bozze dei seguenti provvedimenti:

- provvedimenti di esecuzione di pene detentive con e senza sospensione della pena;
- provvedimenti di adozione di cumuli;
- provvedimenti di determinazioni del fine pena;
- adozione di provvedimenti di fungibilità;
- adozione di provvedimenti di esecuzione di misure di sicurezza.

Il tirocinio sarà organizzato in modo che le predette attività siano svolte con parametri di complessità progressivamente crescente: muovendo dalle questioni e delle incombenze più semplici e progredendo verso obiettivi vieppiù complessi, parallelamente al passaggio da una formazione di base, impartitagli dal singolo magistrato affidatario, ad una formazione più articolata e di dettaglio, anche con il coinvolgimento in gruppi di lavoro centralizzati, organizzati dai magistrati che ne hanno il coordinamento.

Nel corso dello svolgimento delle attività sopra indicate, il tirocinante può procedere alla implementazione di un archivio informatico dell'affidatario, contenente i modelli dei principali provvedimenti emessi dal P.M. nella fase delle indagini preliminari e le questioni giuridiche più rilevanti e controverse tra quelle trattate, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza.

I tirocinanti non possono, invece, essere destinati alle attività di segreteria/cancelleria, essendo normativamente previsto che vengano utilizzati per coadiuvare l'attività del magistrato, e dunque a diretto supporto dell'attività giurisdizionale, ferma restando l'opportunità di agevolare la conoscenza da parte dei tirocinanti delle modalità di svolgimento dei servizi amministrativi.

§

Si comunichi ai Procuratori Aggiunti ed a tutti i magistrati dell'Ufficio.

Si trasmetta al Consiglio Giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura.

Si divulghi il presente decreto tramite pubblicazione sul sito web di questa Procura della Repubblica.

Reggio Calabria, 19 febbraio 2024

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGGIUNTO

Walter Ignazitto

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giovanni Bombardieri